



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15117 del 2023, proposto da Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Carlo Mirabile, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Principessa Clotilde, n. 2, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituita in giudizio

nei confronti

- Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali – AICAI;
- Fulmine Group s.r.l.;
- BRT S.p.A.;
- Sailpost S.p.A.;
- Express Group s.r.l.;
- Correo s.r.l.;

- Assopostale;
- General logistics systems enterprise s.r.l;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera n. 412/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, adottata il 29 luglio 2014 e notificata a Poste Italiane S.p.A. il 30 luglio 2014, recante "Servizio Postale Universale: analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per gli anni 2011 e 2012";
- ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente proposta unitamente all'atto introduttivo del giudizio, con la quale, *"in considerazione del fatto che il Consiglio di Stato nella Sentenza ha stabilito che al fine di "rispett[are] quanto stabilito all'art. 49 c.p.a., il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi a contraddittorio integro, per garantire il giusto processo e l'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, dapprima, dall'azione amministrativa, in senso pregiudizievole o accrescitivo della propria sfera giuridica; poi, dall'azione giudiziaria che gli esiti amministrativi potrebbe ribaltare" ... vale a dire tutti gli operatori tenuti a contribuire al fondo di compensazione del servizio universale"*, si chiede, in ragione del fatto che *"l'elevato numero dei controinteressati così individuati – si tratta di qualche centinaio di operatori – rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari"*, autorizzarsi, *"ex art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso introduttivo del giudizio intestato a mezzo di pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, nelle modalità e nei tempi che lo stesso vorrà prescrivere"*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è*

assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. e, per l'effetto, autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di

cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO